



Comune di Novara

Determina Lavori pubblici/0000237 del 29/11/2016

Area / Servizio
Servizio Edilizia Pubblica
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Edilizia
Pubblica (21.UdO)
Proponente **A. Pannunzio**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto dei lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento "Regione Piemonte Bando Triennale 2015-16-17 Edilizia Scolastica – Mutui. Scuole: sicurezza e rimozione amianto – Scuola primaria e secondaria di San Rocco – Primo stralcio". CIG: 66667811B9. - CUP: F14H15000130004. Accertamento sanzione pecuniaria pagata dalla concorrente Coserfo Srl.

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- è stata espletata la procedura aperta di gara per l'appalto di lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento "**Regione Piemonte Bando Triennale 2015-16-17 Edilizia Scolastica – Mutui. Scuole: sicurezza e rimozione amianto – Scuola primaria e secondaria di San Rocco – Primo stralcio. CIG: 66667811B9. CUP: F14H15000130004.**", alla quale hanno partecipato n. 10 concorrenti ;
- con Determinazione n. 139 del 19/07/2016 del Servizio Lavori Pubblici, esecutiva in data 10/08/2016, sono stati approvati i verbali della suddetta gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all' Impresa Edilnec Srl di Torino;
- dai verbali approvati, risulta che la Commissione di gara:
 - ha ammesso con riserva al prosieguo della gara la concorrente Coserfo Srl di Favara (AG) per incompletezza/irregolarità della documentazione amministrativa prodotta, disponendo di richiedere la regolarizzazione della documentazione non regolare/incompleta, ai sensi dell'art. 46, comma 1, nonché del combinato disposto art. 38, comma 2- bis e n. 46, comma 1-ter del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
 - ha ammesso con riserva al prosieguo della gara la concorrente Coccia Srl di Solaro (MI) per incompletezza della documentazione amministrativa prodotta, disponendo di richiedere regolarizzazione della documentazione incompleta, ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i ;
 - ha escluso la partecipante Posa 2000 srl di San Pietro Mosezzo (NO) per mancanza del requisito di capacità tecnica professionale;

Atteso che:

- l'impresa Coccia Srl ha presentato in data 25/05/2016, in modo completo ed esauriente, quanto richiesto ed è pertanto stata ammessa al prosieguo della gara;

- l'impresa Coserfo Srl ha, invece, trasmesso lettera di controdeduzioni a mezzo PEC in data 24/05/2016, (acquisita agli atti con protocollo n. 34193 del 25/05/2016);
- la Commissione Giudicatrice, dopo attento ed approfondito esame relativamente a quanto sopra pervenuto da parte della concorrente Coserfo Srl, rilevato che la mancanza di integrazione della documentazione allegata all'offerta a seguito dell'applicazione della procedura di soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 38, commi b), c) ed m ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dispone l' esclusione della concorrente dal prosieguo della gara;

Richiamato il seguente disposto di cui al succitato art. 38, comma, 2-bis, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. *“La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria”*;

Dato atto che:

- l' ammontare della sanzione pecuniaria stabilita dal disciplinare di gara risulta pari ad € 265,00 (euro duecentosessantacinque//00) come indicato a pag.10 del disciplinare di gara;
- tale sanzione risulta garantita dalla polizza fidejussoria n. 0895431777 emessa in data 10/05/2016 dalla HDI Assicurazioni Spa – Agenzia Generale Favara (AG);

Richiamata la lettera prot. 56924 del 09/09/2016 inviata dal Servizio Lavori Pubblici alla succitata Agenzia di Assicurazioni e per conoscenza alla concorrente Coserfo Srl, per l'escussione della suddetta sanzione;

Visto il preavviso di ricorso con richiesta di intervento in autotutela inviato dall'Avv. Gabriele Milioti per conto di Coserfo Srl in data 18/09/2016 (acquisito agli atti con protocollo n. 58954 del 19/09/2016);

Dato atto che con lettera prot. 62563 del 03/10/2016 inviata all'Avv. Gabriele Milioti, alla concorrente Coserfo Srl ed alla HDI Assicurazioni Spa, la suddetta istanza è stata respinta comunicando che *“le censure di illegittimità avanzate di cui al sopra richiamato preavviso di ricorso non appaiono fondate e l'istanza di annullamento non può trovare accoglimento”*;

Atteso che con PEC in data 22/10/2016 la Coserfo Srl ha provveduto a trasmettere distinta di bonifico SEPA dell'importo di € 265,00 (euro duecentosessantacinque//00) relativa al versamento disposto dalla medesima a favore del Comune di Novara per il pagamento della suddetta sanzione;

Acquisita dal Servizio Bilancio la documentazione (esportazioni movimenti Tesoreria) attestante l'effettivo incasso della suddetta sanzione avvenuto in data 25/10/2016 sul conto della Tesoreria comunale;

Ritenuto, pertanto:

- di provvedere all'accertamento dell'importo di € 265,00 (euro duecento-sessantacinque//00) versato a favore del Comune del Comune dall'Impresa **Coserfo Srl**, con sede a Favara (AG), P.I. e C.F. 02396200848, relativo al pagamento della sanzione pecuniaria comminata dalla stazione appaltante in attuazione dei disposti di cui all' art. 38, comma, 2-bis e n. 46, comma 1-ter del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., per incompletezza/irregolarità della documentazione amministrativa prodotta in relazione alla gara espletata per l'appalto di lavori e forniture per la realizzazione dell'intervento *“Regione Piemonte Bando Triennale 2015-16-17 Edilizia Scolastica – Mutui. Scuole: sicurezza e rimozione amianto – Scuola primaria e secondaria di San Rocco – Primo stralcio. CIG:*

66667811B9.”;

- di disporre lo svincolo della sopracitata polizza fidejussoria **n. 0895431777 emessa in data 10/05/2016 dalla HDI Assicurazioni Spa – Agenzia Generale Favara (AG)** in relazione alla partecipazione alla gara in questione;

Richiamato l'art. 107 del D. lgs n. 267/2000 il quale attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Precisato che la determinazione diverrà esecutiva ed efficace dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line;

DETERMINA

per tutte le motivazioni espresse in premessa

- 1) di accertare l'importo di € 265,00 (euro duecentosessantacinque//00) **versato dalla Impresa concorrente Coserfo Srl**, con sede a Favara (AG), P.I. e C.F. 02396200848, a favore del Comune di Novara per il pagamento della sanzione pecuniaria di pari importo comminata dalla stazione appaltante in attuazione dei disposti di cui all' art. 38, comma, 2-bis e n. 46, comma 1-ter del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., per incompletezza/irregolarità della documentazione amministrativa prodotta in relazione alla gara espletata per l'appalto di lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento “Regione Piemonte Bando Triennale 2015-16-17 Edilizia Scolastica – Mutui. Scuole: sicurezza e rimozione amianto – Scuola primaria e secondaria di San Rocco – Primo stralcio. CIG: 66667811B9.”;
- 2) di contabilizzare in Bilancio la suddetta entrata di € 265,00 (euro duecento-sessantacinque//00) come segue: Bilancio 2016 - CdR 7- Cod. 30500.99.0343 – accertamento n.....
- 3) di disporre lo svincolo alla polizza fidejussoria **n. 0895431777 emessa in data 10/05/2016 dalla HDI Assicurazioni Spa – Agenzia Generale Favara (AG)**, presentata dalla concorrente sanzionata Impresa **Coserfo Srl** in relazione alla partecipazione alla gara sopracitata.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente del Servizio Lavori Pubblici
Arch. Elena Nannini**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Lavori pubblici/0000237 del 29/11/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Edilizia Pubblica (21.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Già Accertata	0,00	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
